

Convenzione tra

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" - Ente Sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi della Legge 503 del 23 giugno 1970 - con sede in Teramo, Via Campo Boario s.n., P. IVA 80006470670, in seguito denominato "Istituto", rappresentato dal Commissario Straordinario Lucio Verticelli, nato a Teramo il 9 luglio 1947, C.F. VRT LCU 47L09 L103G, residente a Teramo, in Via delle Plage, fraz. Collemenuccio

e

la Società cooperativa a responsabilità limitata "Opera - Società Cooperativa" - organizzazione senza scopo di lucro con sede in Roma, viale Parioli n. 96, P. IVA 07129551003, in seguito denominata "Società" - in persona del proprio legale rappresentante Claudio Bompard (Presidente), nato a Roma il 9 novembre 1955, C.F. BMP CLD 55S09 H501R, residente a Roma, via Paisiello n.26

premess

-che l'Istituto intende ulteriormente sviluppare la propria attività nel settore dei progetti di ricerca e/o cooperazione in ambito internazionale anche attraverso il coinvolgimento di altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

-che la Società e l'Istituto hanno proficuamente collaborato in più di un'occasione per la realizzazione di progetti di ricerca e/o cooperazione in ambito internazionale e che tale collaborazione ha evidenziato il reciproco interesse e vantaggio ad istituzionalizzare e formalizzare il legame tra Istituto e Società ai fini di un ampliamento, non solo quantitativo, ma anche operativo delle possibilità di partecipazione a futuri progetti, specie nel suddetto ambito;

-che la Società è costituita nella forma giuridica di società cooperativa a responsabilità limitata senza fini di lucro, iscritta al registro prefettizio di Roma e sottoposta ad attività di vigilanza da parte del Ministero delle Attività Produttive;

-che, pertanto, è comune intenzione procedere alla stipula della presente, apposita convenzione, per disciplinare compiutamente i reciproci rapporti;

Con la ridefinizione dei rapporti convenzionali in atto l'Istituto e la Società intendono:

- abbandonare la precedente impostazione secondo la quale la Società e l'Istituto realizzano congiuntamente, costituendosi in consorzio o comunque partecipando entrambi al consorzio costituito con altri soggetti, un determinato progetto, dividendosi le attività, impiegando ciascuno i propri consulenti e ripartendosi quindi il budget di progetto secondo determinate percentuali concordate;

- attuare invece un nuovo modello di collaborazione in base al quale chi realizza il progetto è solo l'Istituto (da solo od in consorzio con altri soggetti), mentre la Società (che, quindi, fatto salvo quando circostanze particolari rendano invece opportuna la partecipazione diretta anche della stessa, non partecipa direttamente al progetto e non impiega propri consulenti per lo svolgimento delle attività) integra le competenze dell'Istituto mettendo a disposizione la propria capacità professionale per sopperire alle attività - quali la preparazione delle proposte, la redazione dei piani di lavoro, il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione fisica e finanziaria delle attività progettuali, secondo le procedure e le regole dettate ad hoc per ogni tipologia di progetto (il tutto richiesto il più delle volte in lingua inglese), e l'esecuzione di missioni di progetto ai fini dello svolgimento di quanto finora elencato - per le quali l'Istituto stesso dovrebbe o dotarsi di una propria apposita struttura o dovrebbe comunque rafforzare le potenzialità delle strutture possedute.

Si conviene e si stipula quanto segue


Art. 1 - La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art.2 - La Società si vincola a non presentare la propria diretta candidatura, né da sola né in consorzio con altri, nelle gare riguardanti progetti di ricerca e/o di cooperazione in ambito internazionale alle quali partecipa l'Istituto, fatto salvo quando ciò sia espressamente richiesto dall'Istituto stesso, perché ritenuto opportuno.

La stessa Società si impegna ed obbliga nei confronti dell'Istituto - quando ciò sia stato richiesto dall'Istituto stesso - ad esercitare direttamente le seguenti attività necessarie per la presentazione e/o realizzazione e/o gestione dei progetti di ricerca e/o di cooperazione in ambito internazionale ai quali l'Istituto intende partecipare e/o partecipa:

- a collaborare con gli esperti individuati dall'Istituto per i singoli progetti nella preparazione di proposte scritte e di metodologie, curando altresì le presentazioni orali necessarie ai fini della assegnazione dei progetti;

- a predisporre in collaborazione con l'Istituto, i piani di lavoro ed a provvedere, sempre in collaborazione con l'Istituto, alla determinazione del budget necessario (in particolare per i



progetti Twinning);

- a predisporre, quando necessario, le varianti di progetto;
- a predisporre i rapporti periodici occorrenti, ivi compresi quelli richiesti dalla Commissione Europea;
- a collaborare nella preparazione delle rendicontazioni richieste all'Istituto per poter ottenere le assegnazioni delle risorse economiche legate alla realizzazione dei singoli progetti;
- ad effettuare il monitoraggio delle attività di progetto.
- ad eseguire, previo accordo con l'Istituto, le missioni di progetto finalizzate allo svolgimento di quanto in precedenza elencato e, ove richiesto dall'Istituto, mettere a disposizione i propri esperti per attività di progetto.

La medesima Società riconosce ed accetta che debba essere unicamente l'Istituto – per quanto riguarda i progetti di ricerca e/o di cooperazione in ambito internazionale nei quali la Società stessa è chiamata a prestare la propria attività in collaborazione con l'Istituto – a mettere a disposizione il personale interno ed a conferire gli incarichi al personale esterno occorrente per la realizzazione dei singoli progetti ed, altresì, a gestire le risorse economiche inerenti i singoli progetti, effettuando quindi direttamente gli incassi ed i pagamenti dovuti, compresi quelli a favore dei collaboratori esterni.

Art.3 – Al suddetto vincolo della Società a non presentare la propria diretta candidatura, né da sola né in consorzio con altri, nelle gare riguardanti progetti di ricerca e/o di cooperazione in ambito internazionale alle quali partecipa l'Istituto (fatto salvo quando ciò sia stato invece espressamente richiesto dall'Istituto stesso, perché ritenuto opportuno), è correlato l'obbligo per la stessa Società di collaborare in esclusiva con l'Istituto per i progetti di ricerca e/o di cooperazione in ambito internazionale per i quali l'Istituto stesso ne abbia fatto espressa richiesta, in qualunque modo partecipata.

Alle gare riguardanti progetti di ricerca e/o di cooperazione in ambito internazionale alle quali l'Istituto non partecipa, in quanto non interessato, la Società sarà invece libera di partecipare autonomamente od insieme ad altra organizzazione.

Art. 4 – Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3, per i progetti di assistenza tecnica della tipologia Europeaid (Phare, Cards, Ear, ecc) riguardanti argomenti di interesse dell'Istituto e che prevedano la costituzione di consorzi per la presentazione di proposte, si stabilisce che, salvo diverse determinazioni, la Società parteciperà quale componente del consorzio. Le quote di partecipazione dell'Istituto e della Società saranno determinate di volta in volta in funzione dell'entità del progetto, dei servizi richiesti e della presenza di altri componenti il consorzio.


Relativamente a progetti, anche della medesima tipologia, la cui presentazione ed esecuzione non prevede la partecipazione della Società, ove necessario, l'Istituto potrà avvalersi dei servizi della Società per specifiche attività. Tali servizi – consistenti nella messa a disposizione di esperti senior - saranno fatturati a giornata uomo con un compenso di Euro 875 + IVA (comprensivo delle spese di vitto e alloggio) oltre al rimborso delle spese di viaggio che verranno rimborsate a piè di lista dietro presentazione di copia dei relativi giustificativi di spesa.

Art. 5 - In caso di dichiarato interesse dell'Istituto a partecipare ad un determinato progetto di ricerca e/o di cooperazione in ambito internazionale con la collaborazione della Società, anche tramite semplice scambio di apposita lettera di impegno saranno immediatamente concordate le attività - tra quelle elencate al precedente punto 2 - che l'Istituto intende svolgere avvalendosi della Società stessa e saranno altresì definiti i limiti, le modalità e le condizioni di esercizio delle stesse attività, oltre che ovviamente tutti gli aspetti di carattere amministrativo e finanziario.

Per quanto riguarda le spettanze della Società per le attività richieste, le stesse saranno determinate dal Direttore dell'Istituto per ciascun singolo progetto secondo i criteri già seguiti per i precedenti progetti e comunque sempre in relazione all'entità dell'impegno richiesto alla società per il progetto specifico tenendo conto dei seguenti elementi:

- della quantità e qualità delle attività da svolgersi da OPERA (tra quelle su indicate);
- dell'entità del budget anzidetto e dell'impegno economico necessario per la realizzazione del progetto da parte dell'Istituto;
- eventuale personale della Società inserito quale esperto di progetto.

Art. 6 – “La società assume l'impegno di relazionare periodicamente, ogni tre mesi, o con la necessaria immediatezza quando l'urgenza del caso lo imponga, in merito allo stato dei progetti ai quali collabora”. A titolo esemplificativo (e non esaustivo) le comunicazioni di cui al presente articolo potranno consistere in semplici e-mail circa l'avanzamento di progetti, rendiconti trimestrali dei progetti in esecuzione (“Quarterly reports”), copie di comunicazioni pervenute dalle rispettive autorità contraenti e/o beneficiari e ogni altra comunicazione necessaria per aggiornare l'Istituto circa lo stato dei progetti.



Art. 7 - La presente convenzione- ha la durata di un anno a decorrere dalla data di relativa sottoscrizione ed alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno. E' fatta salva la possibilità di procedere alla relativa modifica o integrazione qualora sussistano motivate esigenze dell'Istituto al riguardo.



Art. 8 - Qualsiasi controversia concemente la presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, sarà risolta in conformità del regolamento di arbitrato dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato (A.I.A.), da un Collegio Arbitrale nominato secondo detto regolamento. Il Collegio Arbitrale deciderà, secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile Italiano. Sede dell'arbitrato sarà Teramo.

Art. 9 - Per tutte le questioni relative ai rapporti tra le parti in relazione a materie eventualmente non deferibili al giudizio arbitrale, di cui all'articolo precedente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Teramo.

Art. 10 - Il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d'uso.
Letto, approvato e sottoscritto.

Teramo, li 15/11/2007

Per l'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo
e del Molise "G. Caporale"
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Lucio Vertice)



Per la Società Opera Coop. a r. l.

IL PRESIDENTE
(Claudio Bompard)

